

Edizione di sabato 18 febbraio 2017

CASI CONTROVERSI

Dichiarazioni di intento più disinvolte
di Comitato di redazione

ADEMPIMENTI

Invio del modello INTRA-2 entro il prossimo 25 febbraio
di Alessandro Bonuzzi

IVA

Esportazione EXW per beni montati/assiemati dal cliente estero
di Marco Peirolo

ADEMPIMENTI

Istanza del credito per spese di videosorveglianza dal 20 febbraio
di Armando Fossi

BILANCIO

La rilevazione del compenso amministratori
di Viviana Grippo

FINANZA

La settimana finanziaria
di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Dichiarazioni di intento più disinvolte

di Comitato di redazione

Il prossimo 1° marzo entrerà in vigore la **nuova modulistica** delle **dichiarazioni d'intento**, così come riformata dal [provvedimento AdE del 2 dicembre scorso](#). Sull'apparente **inutilità** di tali modifiche avevamo già formulato alcune osservazioni lo scorso dicembre ("[Lettere d'intento e processo alle intenzioni](#)") all'indomani delle precisazioni fornite dalla [risoluzione 120/E/2016](#). Tale tesi, di fatto, risulta ora confermata dalle risposte recentemente fornite dall'Agenzia delle Entrate (registro ufficiale 0027195 del 07-02-2017-U) a **Confimi industria**, la confederazione delle imprese manifatturiere, che – con una missiva dello scorso 11 gennaio – aveva formulato specifici quesiti orientati a fugare possibili dubbi legati all'utilizzo massivo (e troppo disinvolto) della **casella 2** "operazioni fino a concorrenza di euro ...". Procediamo con ordine.

La [risoluzione 120/E](#), com'è noto, ha chiarito come per gli esportatori che (fino al 28/2/2017) emettono dichiarazioni d'intento utilizzando i campi 3 e 4 "operazioni comprese nel periodo da ... a" (es. dal 01/01/2017 al 31/12/2017), l'**efficacia** delle stesse non si estenderà agli acquisti effettuati dal 1° marzo 2017 con necessità, pertanto, di emettere **nuove dichiarazioni** per le operazioni successive al 28 febbraio (utilizzando ovviamente solo le sopravvissute caselle). Da ciò, osserva la Confederazione, per ovviare (ancorché parzialmente) alle rilevanti complicazioni che sorgono con la novità in questione, la gran parte degli esportatori abituali si orienterà ad emettere **nuove dichiarazioni** utilizzando la **casella 2** "operazioni fino a concorrenza di euro ...". Da qui una sequenza di **quesiti** fra i quali particolarmente significativo ci risulta il seguente caso.

Dalla dichiarazione Iva relativa al 2016 (Iva 2017) emerge un *plafond* disponibile al 01/01/2017 pari ad € 1.000.000. L'esportatore decide di "**abbondare**" e di emettere dichiarazioni d'intento indicando verso ciascuno dei suoi 20 fornitori (casella 2) l'importo di € 100.000 (€ 100.000 x 20 = 2.000.000) riservandosi di revocare le stesse al raggiungimento di acquisti in sospensione nel limite del *plafond* disponibile (cioè € 1.000.000). A tal riguardo è stato chiesto:

1. se le dichiarazioni d'intento trasmesse per tali importi saranno **accettate** dal sistema;
2. se vi sono **conseguenze** per chi (in una logica di semplificazione operativa) rilascia dichiarazioni d'intento per importi superiori a quelli degli acquisti che andrà concretamente ad effettuare;
3. se ci sarà differenza fra invio della dichiarazione **ante** o **post** presentazione della **dichiarazione annuale Iva**.

Confermando la prospettata tesi che eventuali sanzioni non possono che rimanere ancorate a

splafonamenti derivanti dagli effettivi acquisti, l'Agenzia ha risposto che:

1. *le dichiarazioni trasmesse saranno accettate dal sistema anche laddove l'ammontare complessivo superi il plafond;*
2. *non sono previste conseguenze a seguito della dichiarazione d'intento presentata con importi superiori al plafond disponibile, posto che lo stesso si esaurisce in base agli acquisti effettivi e non sulla base di quanto dichiarato. In merito all'importo da indicare nel campo 2 del modello di dichiarazione d'intento si richiama quanto già chiarito nel punto n. 4 della risoluzione n. 120/E del 02 dicembre 2016 e nella risoluzione n. 35/E del 13 aprile 2015;*
3. *per quanto riguarda la dichiarazione d'intenti, se è già stata presentata la dichiarazione Iva, va semplicemente barrata l'apposita casella* (il riferimento è alla casella del quadro A del modulo da trasmettere all'Agenzia, ndr); *in caso contrario, occorre indicare le operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond, barrando le apposite caselle. Sotto il profilo sostanziale, si rammenta che il totale degli acquisti effettuati senza Iva deve al più corrispondere al valore del plafond effettivamente maturato ed indicato in dichiarazione.*"

Come si può notare, l'Agenzia conferma quindi che le **modifiche** che entreranno in vigore dal 1° marzo 2017 (creando criticità operative tanto agli esportatori abituali quanto ai loro fornitori) **non servono a nulla**.

Fatta tale constatazione, la cosa importante, per il momento, è che nelle risposte viene precisato che le **prenotazioni con casella 2 possono anche superare il plafond complessivamente disponibile senza provocare scarto dell'invio, verifiche mirate o sanzioni**.

Tale risposta (fornita il 7 febbraio) è tanto più importante se si considera che **ribalta** il contenuto della risposta (datata 26 gennaio) alla recente **interrogazione parlamentare n. 5-10391** laddove, invece, era stata **negata** la possibilità di "abbondare" nelle prenotazioni del *plafond* ("... è ammessa l'indicazione nel suddetto campo 2 di un valore presunto, pari alla quota parte del proprio plafond che si stima venga utilizzato nel corso dell'anno nei confronti di quel determinato fornitore o all'importazione", ndr).

Nell'auspicio quindi che, come peraltro chiesto da Confimi, il provvedimento del 2 dicembre venga revocato, non ci resta che tirare le somme dicendo che la **casella 2 potrà essere quindi utilizzata con ragionevole disinvoltura** senza spaccarsi troppo la testa su ripartizioni previsionali *pro quota*. L'occasione per provvedere, volendo, ci sarebbe. Infatti, come osservato da Confimi, entro aprile l'Agenzia dovrà comunque riprendere in mano il modello (o le relative istruzioni) per precisare come dovrà essere gestita l'emissione delle dichiarazioni d'intento ai fini dell'utilizzo del *plafond* per l'**estrazione dai depositi Iva** (articolo 50-bis, comma 6 D.L. 331/1993 nella versione riformulata dal D.L. 193/2016 che entrerà in vigore il 1° aprile 2017). Nell'osservare che si tratterà della **quarta modifica** al modello in poco più di due anni, non ci resta in conclusione che formulare qualche osservazione di "diritto" transitorio.

Oltre al tema della "quantità" di *plafond* da indicare, vi sono anche problemi di **diritto**

transitorio nel passaggio dalle “vecchie” alle “nuove” dichiarazioni di intento, poiché le prime perdono validità dal 28-02-2017. Se gli interessati trasmetteranno le nuove dichiarazioni esattamente il 1° marzo (soluzione consigliata) non ci saranno problemi temporali né di discontinuità di copertura né di teorica sovrapposizione di due dichiarazioni con imbarazzi interpretativi (sia per il fornitore che per l'esportatore abituale) su quale considerare. Per chi, invece, ritiene di dover procedere già **prima del 1° marzo** (vecchia procedura ma utilizzo solo della casella 2 o 1), si consiglia di accompagnare l'inoltro con l'**espressa revoca** (in forma libera ma scritta) della **precedente dichiarazione con efficacia dal ricevimento della nuova dichiarazione**. Il seguente esempio può meglio chiarire quanto espresso.

| Dichiarazione originarie | d'intento | Soluzione preferibile | Alternativa |
|---|---|--|--|
| Copertura dal 01/01/2017 | Emetto le nuove dichiarazioni | Emetto le nuove dichiarazione (casella 3) al 31/12/2017 il 1° marzo (utilizzando la casella 2) | (ad esempio) il 20/2 revocando le precedenti con effetto stessa data |
| Questa dichiarazione si intende valida fino al 28/2 | Fino al 28/2 opera la dichiarazione originaria; dal 28/2/2017 (risoluzione 1/3 quella nuova | Fino al 19/2 opera la dichiarazione originaria; dal 20/2 quella nuova | 120/E/2016 |

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ADEMPIMENTI

Invio del modello INTRA-2 entro il prossimo 25 febbraio

di Alessandro Bonuzzi

I soggetti passivi Iva tenuti nel 2016 alla **presentazione mensile** dell'**INTRA-2**, o che rientrano in tale periodicità nel 2017 per aver superato la soglia nell'ultimo trimestre 2016 o nel gennaio 2017, devono inviare entro il prossimo 25 febbraio il **modello** per gli **acquisti intracomunitari** di **beni** del mese di gennaio 2017.

Lo hanno annunciato ieri l'Agenzia delle **Entrate**, l'Agenzia delle **Dogane** e l'**Istat** con un [comunicato stampa congiunto](#).

È noto che secondo quanto previsto dal D.L. 193/2016, dal **1° gennaio 2017**, non sarebbe stato più necessario presentare gli INTRASTAT per gli **acquisti** intracomunitari di **beni** e le prestazioni di **servizi** ricevute da soggetti Ue.

Senonché, nella giornata di giovedì scorso è stato approvato in senato il decreto milleproroghe (DDL di conversione del D.L. 244/2016) che ha recepito il **maxiemendamento** presentato dal Governo.

Sebbene la versione del testo di legge **non sia definitiva** oramai è data per assodata la novità del **ripristino** dell'invio dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti di beni e di servizi da **fornitori Ue**.

Per effetto dell'emendamento, infatti, viene prorogata l'abrogazione disposta dal D.L. 193/2016 al **31 dicembre 2017**. Testualmente si prevede che “*Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225 sono prorogati al 31 dicembre 2017*”.

Lo stesso comunicato in commento precisa che “*è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2)*”.

Si afferma poi che, nelle more della definizione del **quadro giuridico** e considerato che l'Istat deve comunque raccogliere a fini statistici le informazioni relative agli **acquisti intracomunitari di beni** per il mese di **gennaio 2017**, in pratica, l'**INTRA-2** deve essere inviato secondo le

consuete modalità entro il **prossimo 25 febbraio** (attenzione la **scadenza slitta al 27 febbraio** poiché il 25 cade di sabato).

I **soggetti passivi Iva obbligati** all'adempimento sono coloro che:

- erano tenuti già nel 2016 alla presentazione mensile del modello INTRA-2; ovvero
- rientrano nella periodicità mensile in base all'ammontare delle operazioni del IV trimestre 2016 ovvero del gennaio 2017 (superamento della soglia di 50.000 euro).

Nel comunicato si legge che il modello INTRA-2 va **compilato integralmente**; ciò lascia intendere che deve essere compilata sia la parte fiscale sia la parte statistica.

Infine, per quanto riguarda le modalità di invio, occorre procedere utilizzando gli **usuali canali telematici** (Servizio telematico doganale e Entratel).



IVA

Esportazione EXW per beni montati/assiemati dal cliente estero

di Marco Peirolo

Nella prassi commerciale può accadere che il fornitore nazionale emetta fattura al cliente non residente nell'Unione europea con resa EXW (Ex Works), **con esportazione, a cura o a nome del soggetto estero, previo montaggio o assiemaggio.**

Di regola, con tale clausola *Incoterm*, l'operatore nazionale può emettere la fattura di vendita con la dicitura “*operazione non imponibile*” e con l'eventuale indicazione della norma di riferimento, comunitaria o nazionale. Si tratta, rispettivamente, dell'[**articolo 146, paragrafo 1, lettera b\), della Direttiva n. 2006/112/CE**](#) e dell'[**articolo 8, comma 1, lettera b\), del D.P.R. n. 633/1972**](#), laddove la norma comunitaria esenta da IVA “*le cessioni di beni spediti o trasportati da un acquirente non stabilito nel loro rispettivo territorio, o per conto del medesimo, fuori della Comunità (...)*” ed è stata recepita dalla corrispondente disposizione interna che prevede la non imponibilità per “*le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto (...)*”.

Con la sentenza *BDV Hungary Trading* ([**causa C-563/12 del 19 dicembre 2013**](#)), la Corte di Giustizia ha valutato la legittimità del **termine di 90 giorni** previsto dalla legislazione ungherese – molto simile a quella italiana – ai fini della detassazione delle cessioni all'esportazione di cui al citato [**articolo 146, paragrafo 1, lettera b\), della Direttiva n. 2006/112/CE**](#), e, più in generale, la possibilità per i singoli Stati membri di vincolare l'esenzione dell'operazione al rispetto di un determinato **termine** per il trasferimento fisico dei beni all'estero. Al riguardo, i giudici della Corte hanno precisato che, in via di principio, è consentito agli Stati membri stabilire un termine **ragionevole** per le esportazioni, che tenga conto delle pratiche commerciali nell'ambito delle esportazioni negli Stati terzi, al fine di verificare se un bene oggetto di cessione all'esportazione sia effettivamente uscito dall'Unione ed, inoltre, imporre al venditore di un bene destinato all'esportazione un termine preciso entro il quale tale bene deve lasciare il territorio doganale dell'Unione costituisce un mezzo appropriato a tal fine.

Pur ammettendo la presenza di un termine al fine di verificare se il bene oggetto della cessione all'esportazione sia effettivamente uscito dal territorio dell'Unione, la Corte ha ritenuto che “*una normativa nazionale (...) che assoggetta l'esenzione all'esportazione a un termine di uscita, con l'obiettivo, in particolare, di lottare contro l'elusione e l'evasione fiscale, senza per questo consentire al soggetto passivo di dimostrare, al fine di beneficiare di tale esenzione, che la condizione è stata soddisfatta dopo lo scadere di tale termine, e senza prevedere un diritto del soggetto passivo al rimborso dell'IVA già corrisposta in ragione del non rispetto del*

termine, qualora fornisca la prova che la merce ha lasciato il territorio doganale dell'Unione, eccede quanto necessario per il conseguimento di detto obiettivo”.

In conseguenza dell'arresto della Corte di giustizia, la **risoluzione AdE 98/E/2014** ha escluso che la cessione diventi imponibile, **in via definitiva**, in conseguenza del mero superamento del termine di 90 giorni, ossia anche quando l'operatore nazionale sia in grado di dimostrare il materiale trasferimento dei beni in territorio extracomunitario. Secondo l'Agenzia, “*preso atto dell'indirizzo della Corte europea, si ritiene che il regime di non imponibilità, proprio delle esportazioni, si applichi sia quando il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova oltre il termine dei 30 giorni previsto per eseguire la regolarizzazione, sia quando il bene esca dal territorio comunitario dopo il decorso del termine di 90 giorni previsto dal citato articolo 8, primo comma, lettera b), del DPR n. 633 del 1972, purché, ovviamente, sia acquisita la prova dell'avvenuta esportazione. Si ritiene, altresì, possibile recuperare l'IVA nel frattempo versata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato decreto n. 471 del 1997*”.

Ciò detto, in via preliminare, in merito alla differente formulazione della norma interna rispetto a quella unionale per quanto riguarda in modo particolare il termine di 90 giorni previsto dalla disposizione nazionale, occorre chiarire se i beni oggetto di esportazione beneficino della **non imponibilità IVA** di cui alla richiamata **lettera b) del primo comma dell'articolo 8 del D.P.R. 633/1972** nel caso in cui, come specificato in precedenza, siano oggetto di **montaggio o assiemaggio da parte del cessionario non residente**.

In senso negativo si è espressa l'Amministrazione finanziaria, che nella **C.M. 35/1997** (§ 4) ha evidenziato come la previsione di non imponibilità “*riguarda l'ipotesi in cui l'acquirente estero provvede a ritirare, direttamente o tramite terzi, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi, allo stato originario, entro novanta giorni dalla data di consegna*”.

Esclusa allora, nella specie, la possibilità di applicare il titolo di non imponibilità della **lett. b)** se i beni ceduti sono esportati dopo essere stati lavorati, trasformati o anche solo **montati** o **assiemati**, occorre verificare se l'operazione sia comunque non imponibile in base alla precedente lett. a), che in effetti stabilisce espressamente che “*i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni*”.

Tale ulteriore previsione di non imponibilità si riferisce, sempre in base alla lett. a), alle “*cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi*” . Per il riconoscimento dell'agevolazione è, quindi, necessario che l'invio dei beni lavorati, trasformati, montati o assiemati al di fuori dell'Unione sia **organizzato dal cedente italiano e non anche, come nel caso considerato, dal cessionario estero**.

Sul punto, l'Amministrazione finanziaria, in merito alla locuzione “**a cura del cessionario non residente o per suo conto**”, prevista dalla **lett. b) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972**, ha precisato

che al trasferimento dei beni in territorio extracomunitario deve provvedere direttamente il cliente non residente, ovvero un terzo (es. vettore o spedizioniere), purché per conto del cliente stesso. In quest'ultima ipotesi, il soggetto "terzo", incaricato del trasporto/spedizione, non può coincidere con l'operatore nazionale; **diversamente, si realizzerebbe un'esportazione diretta, non imponibile ai sensi della lett. a) dello stesso art. 8 (R.M. 28 luglio 1979, n. 411174)**. Nello stesso senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale – dopo avere escluso il beneficio della non imponibilità di cui alla **lett. b)** se i beni oggetto di esportazione sono stati sottoposti, per conto del cessionario non residente, ad una lavorazione in territorio italiano – ha stabilito che **la cessione resta comunque detassata**, seppure ai sensi della **lett. a)**, anche se il trasporto è avvenuto con **clausola EXW** a cura del cedente per conto del cessionario (**C.T. Reg. di Milano, 7 giugno 2005, n. 98**).

Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Istanza del credito per spese di videosorveglianza dal 20 febbraio

di Armando Fossi

La legge di Stabilità per il 2016 ha previsto, a favore delle persone fisiche che hanno sostenuto nel 2016 spese per la videosorveglianza, il **riconoscimento di un credito d'imposta** utilizzabile in compensazione nel modello F24 ovvero in diminuzione delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

Con il [decreto 6.12.2016 il MEF](#) ha definito “*i criteri e le procedure per l'accesso al credito ... e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo*”.

L'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento n. 33037 emanato il 14 febbraio 2017](#), ha definito le **modalità e i termini di presentazione** dell'istanza per la richiesta del beneficio.

Si ricorda che **risultano agevolabili** le spese sostenute per:

- l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme;
- le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali.

Le spese devono riguardare immobili non utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e, **in caso di uso promiscuo**, il credito spetta nella misura del 50%.

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta **potrà essere presentata** all'Agenzia delle Entrate, **dal 20 febbraio al 20 marzo 2017, esclusivamente in via telematica**, attraverso il software “*Creditovideosorveglianza*”.

Nella domanda vanno indicati i seguenti dati:

- codice fiscale;
- codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
- numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Dovrà inoltre essere specificato se la fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo o all'uso personale o familiare del contribuente.

Come specificato nel citato provvedimento, **è consentita la presentazione** di un'unica richiesta

contenente i dati di tutte le spese sostenute nel 2016. Qualora per un medesimo soggetto siano **presentate più richieste**, è considerata valida l'**ultima** richiesta presentata “*che sostituisce e annulla le precedenti domande*”.

Il sistema telematico rilascerà, per ogni istanza inviata, **apposita ricevuta** che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il credito d'imposta in esame va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2016 (mod. 730 / Redditi PF 2017), **ed è utilizzabile**:

- **in compensazione** con il modello F24, da presentare “*esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate*”, pena lo scarto del modello (non è stato ancora reso noto il codice tributo utilizzabile);
- ovvero **in diminuzione** delle imposte (IRPEF / addizionali) dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Tale seconda modalità è consentita soltanto alle persone fisiche “*private*” ossia non titolari di reddito d’impresa/lavoro autonomo.

Si ricorda infine che il credito d'imposta:

- **spetta nella misura percentuale** che sarà stabilita sulla **base del rapporto** tra le risorse stanziate e il credito complessivamente richiesto e resa nota dall’Agenzia entro il 31.3.2017. Considerato che le risorse stanziate ammontano a € 15 milioni, nel caso in cui, ad esempio, l’ammontare complessivo del credito richiesto sia pari a € 20 milioni, a ciascun richiedente sarà riconosciuto il 75% delle spese sostenute;
- non è cumulabile “*con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese*”.



BILANCIO

La rilevazione del compenso amministratori

di Viviana Grippo

È noto che sotto il profilo tributario gli **amministratori** delle società possono essere inquadrati in due macro “**categorie**”:

- amministratori senza partita Iva;
- amministratori con partita Iva.

Va da sé che in entrambi i casi i compensi amministratori sono **deliberati** dai soci.

Il compenso degli **amministratori** che operano **senza partita Iva** è fiscalmente assimilato al lavoro dipendente; ne consegue che per questi è necessario redigere apposita **busta paga**. Sul compenso lordo dell'amministratore si applicano sia le ritenute fiscali sia quelle relative ai contributi Inps. Qualora l'amministratore non sia socio della società viene trattenuta anche una quota parte dell'Inail dovuta sulla retribuzione.

Pertanto, alla rilevazione della busta paga deve accompagnarsi la rilevazione degli ulteriori costi che rimangono a carico dell'azienda ed in particolare i contributi Inps e l'assicurazione Inail.

Nel caso in cui l'**attività di amministratore rientri nell’ambito della professione** autonoma svolta, i compensi amministratore vanno fatturati come qualsiasi competenza professionale.

Qui di seguito si riporta la rilevazione contabile di un **cedolino amministratore**:

| | |
|------------------------------|---|
| Compensi amministratori (ce) | a Diversi |
| | a Amministratori c/compensi (sp) |
| | a Inps c/contributi collaboratori (sp) |
| | a Erario c/ritenute dipendenti (sp) |
| | a Inail c/contributi collaboratori (sp) |
| | a Amministratori c/arrotondamenti (sp) |

Si rilevano anche i **contributi** Inps e Inail dell'amministratore a carico della ditta:

| | |
|--|--|
| Diversi | a Diversi |
| Contributi c/Inps amministratore (ce) | |
| Contributi c/Inail amministratore (ce) | a Inps c/contributi collaboratori (sp) |

a Inail c/contributi collaboratori (sp)

Infine si rileva il pagamento del cedolino:

Amministratori c/compensi (sp) a Banca c/c (sp)

Per i **compensi amministratori deliberati ma non corrisposti**, si rileva invece la seguente scrittura:

| | |
|--|---|
| Diversi | a Diversi |
| Compensi amministratori (ce) | |
| Contributi c/lnps amministratore (ce) | a Amministratori c/compensi (sp) |
| Contributi c/lnail amministratore (ce) | a Inps c/contributi collaboratori (sp) |
| | a Inail c/contributi collaboratori (sp) |

Nel caso di **amministratore professionista**, l'azienda solitamente procede dapprima al pagamento dell'avviso di parcella con la seguente registrazione:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Fornitore c/anticipi (sp) | a Diversi |
| | a Banca c/c (sp) |
| | a Erario c/ritenute (sp) |

Successivamente, al **ricevimento della fattura**, l'azienda esegue la seguente rilevazione:

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Diversi | a Debiti verso fornitore XY (sp) |
| Compensi amministratori (ce) | |
| Erario c/lva (sp) | |

Per la **deducibilità in capo alla società** del compenso erogato all'amministratore, è necessario, secondo il dettato dell'[**articolo 95 comma 5 Tuir**](#), il suo materiale **pagamento** nel corso dell'anno.

Nel caso di amministratore che consegue reddito **assimilato** a quello di lavoro dipendente, la deduzione nel corso del periodo di imposta è assicurata se l'erogazione avviene **entro il 12 gennaio dell'anno successivo** a quello di "delibera", si tratta del c.d. principio di "cassa allargata" introdotto dall'Amministrazione finanziaria con la [**circolare 57/E/2001**](#).

Tuttavia, si ritiene che solo il mero compenso soggiace alla deducibilità per cassa sancita dall'[**articolo 95 comma 5 Tuir**](#) e **non** anche i relativi **contributi**, che sarebbero quindi deducibili per competenza, senza alcun legame con la data di versamento.

Al contrario, nel caso in cui l'amministratore svolga l'attività nell'ambito della **professione**, si

ritiene **non applicabile il principio di cassa allargato** e, quindi, se il pagamento del compenso avviene nell'anno n+1, il relativo diritto alla deduzione matura in tale anno, con la conseguenza di doverlo sterilizzare in dichiarazione dei redditi tramite una corrispondente **variazione aumentativa**.

Infatti, la delibera del compenso origina a fine esercizio la rilevazione anche dei compensi non ancora erogati ma di competenza dell'esercizio in corso. In questi casi occorrerà rilevare non solo i compensi ma anche i contributi a carico della ditta.

La **tabella** qui sotto riassume quanto detto.

| | | | Deducibilità | dell'imponibilità in capo |
|-----------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| | | | costo per l'azienda | all'amministratore |
| Compensò | <i>Con partita Iva</i> | Erogati entro il 31/12/n | n | n |
| amministratore | | Erogati nell'anno n+1 | n+1 | n+1 |
| | <i>Senza partita Iva</i> <i>(co.co.co.)</i> | Erogati entro il 31/12/n 12/01/n+1 | n | n |
| | | Erogati entro il n | n | n |
| | | Erogati successivamente | n+1 | n+1 |
| | | nell'anno n+1 | | |

FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



IL PUNTO DELLA SETTIMANA: l'audizione del Presidente Yellen conferma in agenda il rialzo dei tassi per il 2017

- “Rimandare per troppo tempo la stretta sui tassi sarebbe imprudente e potrebbe risultare dannoso per l'economia statunitense”
- L'agenda politica di Trump resta fonte di incertezza secondo la Federal Reserve

Il Presidente della Federal Reserve (Fed), Janet Yellen, nei due giorni di audizione al Congresso ha indicato che “**se i dati continueranno a muoversi in linea con le sue aspettative si aspetta di rivedere l'orientamento della politica monetaria nelle prossime riunioni**”. L'economia statunitense è molto vicina al raggiungimento degli obiettivi della Fed e per questo ulteriori aumenti graduali del costo del denaro sono giustificati. “**Rimandare per troppo tempo la stretta sui tassi sarebbe imprudente e risulterebbe dannoso per l'economia statunitense**”. Con queste parole, il Presidente ha rimesso in agenda il rialzo dei tassi per il 2017, tuttavia **non ha voluto indicare nessuna data in particolare**. Questa indicazione ha poi trovato conferma anche nelle dichiarazioni di Lacker, Presidente della Fed di Richmond, che ha aperto alla possibilità di più di due rialzi nel corso del 2017. Dall'audizione durata due giorni sono emersi anche altri interessanti punti di riflessione:

1. In primo luogo, la Fed non userà il proprio bilancio come “strumento di politica attiva”. In altre parole, **il mercato non si deve aspettare che la banca centrale sostituisca l'aumento dei tassi di interesse con una riduzione del proprio bilancio**.
2. L'audizione è stata anche un'occasione per ascoltare il Presidente della Fed a riguardo della politica economica di Trump. J. Yellen ha criticato fortemente la politica anti-immigrazione del Presidente Trump, dichiarando che l'immigrazione è una fonte importante per la crescita e il miglioramento del mercato del lavoro ed aggiungendo che un radicale cambiamento nella legge sull'immigrazione potrebbe avere un effetto penalizzante sul potenziale di crescita del paese.
3. J. Yellen ha negato che il **Dodd Frank** (la riforma finanziaria firmata nel 2010 con l'intenzione dei legislatori di impedire una nuova crisi finanziaria e abusi della finanza) sia all'origine della diminuzione dei prestiti all'economia, sostenendo che questi sono aumentati del 75% dal 2010. Contemporaneamente, ha sottolineato come le regole

introdotte post-crisi finanziaria abbiano rafforzato sia le banche statunitensi sia l'economia del paese.

- I cambiamenti nella politica fiscale degli Stati Uniti sono stati citati come una delle fonti di "notevole incertezza" intorno alle prospettive economiche del paese. Il FOMC ha bisogno di più chiarezza sulla futura politica di bilancio. Durante l'audizione, J. Yellen ha più volte ripetuto che la traiettoria fiscale statunitense non è sostenibile ed alcune misure in programma potrebbero peggiorare tale tendenza.

Inflazione USA sorprende al rialzo

Inflazione USA sorprende al rialzo

(Variazione % anno precedente)



USA vicini alla piena occupazione

USA vicini alla piena occupazione

(Variazione su periodo precedente)



LA SETTIMANA TRASCORSA

Europa: la politica monetaria della BCE resta accomodante, mentre sono "possibili e inevitabili" temporanee deviazioni dal capital key

I dati di maggior rilievo rilasciati questa settimana all'interno dell'Area Euro sono quelli relativi alla **seconda stima del PIL del 4° trimestre** ed ai **verbali della riunione BCE di gennaio**. Con la seconda stima del PIL la crescita del 2016 è stata leggermente rivista al ribasso rispetto alla precedente stima (+0.4% vs +0.5% su trimestre e +1.7% vs +1.8% su anno). La revisione al ribasso è da imputarsi principalmente alla revisione della crescita in Germania. In questa direzione, tra i dati nazionali, l'indice tedesco ZEW, che misura la fiducia delle imprese tedesche. L'indice è diminuito nel mese di febbraio in entrambe le sue componenti, aspettative (10.6 dal precedente 16.6) e situazione corrente (76.4 rispetto al precedente 77.3), è indicata ad un rallentamento della crescita del PIL. Più rilevanti i **verbali della riunione della BCE che confermano il tono accomodante della politica monetaria e aprono la porta a possibili deviazioni temporanee dal capital key negli acquisti dei titoli di Stato** di tutti i paesi rientranti nel QE (finora limitate solo a quelli irlandesi e portoghesi per ragioni di scarsità). Nei verbali si legge che la BCE è disposta a modificare temporaneamente il meccanismo di acquisti ed, in particolare, il meccanismo del *capital key*, mentre una chiusura o una riduzione anticipata del programma è da escludersi, dal momento che la dinamica dell'inflazione non consegna ancora segnali convincenti di trend al rialzo.

Stati Uniti: inflazione sopra le attese e vendite al dettaglio robuste

Le indicazioni provenienti questa settimana dai dati macroeconomici sono particolarmente incoraggianti. La variazione dell'indice CPI per il mese di gennaio ha sopreso al rialzo (2.5% a/a), attestandosi ben al di sopra delle attese. L'inflazione core, al netto della componente più volatile di energia ed alimentare, si è attestata a 2.3% a/a. **Gli indici dei prezzi rilasciati questa settimana, pur non rappresentando le misure prese a riferimento dalla Fed, confermano l'esistenza di significative pressioni al rialzo per l'inflazione.** Anche le vendite al dettaglio sono cresciute più delle attese (+0.4% m/m) nel mese di gennaio, confermando anche nel 2017 che dai consumi continuerà a venire un'importante contributo della crescita economica degli Stati Uniti. L'indice NAHB dei costruttori di abitazioni, pur in lieve rallentamento, resta vicino ai massimi storici (65). L'indice aveva raggiunto a dicembre il massimo post-crisi (69). Per ora il comparto sembra non risentire del rialzo del costo del denaro di dicembre. L'indice Empire State della Fed di New York che rileva la fiducia per le imprese manifatturiere è aumentato a 18,7 da 6,5 nel mese di febbraio. Anche la scomposizione della survey è stata particolarmente positiva. Vi è stato un significativo miglioramento dei nuovi ordini (a 13,5% da 3,1%) e dell'indice di occupazione (a 2,0% da -1,7%). L'indice dei prezzi pagati è aumentato, raggiungendo il massimo degli ultimi tre anni (37,8), probabilmente riflettendo i recenti guadagni dei prezzi delle materie prime. Inoltre l'indice manifatturiero Philly Fed ha raggiunto un massimo da 33 anni a 43,3 nel mese da 23,6: questo è un'altra indicazione il settore manifatturiero si è lasciato alle spalle la debolezza nel 2016. L'indice Philly Fed è ora ad un livello che, sulla base del rapporto storico, sembrerebbe puntare a una crescita del PIL di poco superiore al 6%.

Asia: Continua la pressione inflazionistica in Cina.

In Cina a gennaio l'indice dei prezzi al consumo ha registrato una crescita pari al 2.5%, in aumento rispetto al mese di dicembre (+2.1%), mentre l'indice dei prezzi alla produzione è aumentato del 6.9% rispetto all'anno precedente. I dati relativi all'economia cinese di inizio anno si rivelano incoraggianti. In Giappone, la fiducia delle aziende manifatturiere medi-grandi giapponesi è salita per il sesto mese consecutivo in febbraio, ai massimi da due anni e mezzo, ma contemporaneamente si registra un calo di quella del settore dei servizi, per la prima volta in quattro mesi. È quanto emerge dall'indagine Tankan mensile elaborata da Reuters. L'indice relativo al manifatturiero è salito a 20 da 18 di gennaio; quello sui servizi è invece passato a 26 da 30 del mese precedente.

PERFORMANCE DEI MERCATI



DOTTRYNA
Euroconference

*La soluzione autorale che va oltre
la "tradizionale" banca dati*